



**IL DIRETTORE IL SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI**

**PARZIALE RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 29 DEL 14.09.2016**

**RELATIVA A: "CONVENZIONE CONSIP TF4 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI  
TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP - PROROGA TECNICA".**

**PREMESSO:**

- che con determinazione dirigenziale n. 37 del 23.12.2015 è stata assunta la facoltà di prolungare il termine di validità ed efficacia dei contratti attuativi in essere con Fastweb relativi alla Convenzione Consip TF4 per l'affidamento dei servizi di telefonia fissa e connettività IP fino alla data del 15 settembre 2016;
- che con successiva determinazione dirigenziale n. 29 del 14.09.2016, che qui si richiama integralmente per le motivazioni addotte a sostegno dell'affidamento a Fastweb spa, è stata disposta un'ulteriore proroga di 6 mesi (fino al 15 marzo 2017) per il proseguimento dei servizi di telefonia fissa alle stesse condizioni e tariffe di quelle applicate in regime di Convenzione Consip TF4;
- che in tale determinazione in particolare si poneva l'accento sui seguenti punti :
  1. dagli esiti delle verifiche effettuate anche sul MEPA dal RUP alla data del 5/09/2016 - agli atti istruttori - non si era potuto rilevare la presenza di ditte in grado di gestire il servizio di telefonia fissa e connettività utile ad ACI al fine di escludere a priori eventuali possibili disguidi operativi;
  2. la Soc. Fastweb Spa risultava prima nella graduatoria di aggiudicazione Consip per la nuova Convenzione TF 5 e, nella more dell'aggiudicazione definitiva, si rendeva disponibile a garantire continuità di tutti i servizi del contratto, alle stesse condizioni economiche e contrattuali applicate, per tutto il periodo di proroga tecnica necessario a valutare l'adesione alla nuova Convenzione Consip TF 5;
  3. il Comunicato ANAC del 11.05.2016 e il parere ANAC AG 33/13 che, individuando alcune ristrettissime ipotesi nelle quali la proroga tecnica può ritenersi ammessa, in ragione del principio di continuità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost., hanno ristretto tale possibilità ad alcuni casi limitati ed eccezionali e cioè :
    - ammissione delle proroghe tecniche - purché limitate al tempo strettamente necessario - per l'aggiudicazione di una nuova gara e qualora vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento, con le ordinarie procedure, di un nuovo contraente;
    - ammissione della proroga qualora si protragga per il tempo strettamente necessario ad espletare la nuova procedura, che dovrebbe essere già avviata al momento dell'adozione della proroga - come nel caso di specie, che vede la Soc. Fastweb Spa nella posizione di aggiudicataria provvisoria della gara Consip per i servizi di telefonia TF5;

4. quesito all'Anac (Ticket 2016090688010705) formulato in data 06/09/2016 volto ad acquisire un parere circa la legittimità della proroga prospettata da Fastweb con **mantenimento dello stesso CIG** contrattuale in presenza di convenzione chiusa; successiva risposta telefonica del Call Center Anac – 3° Liv, in data 07/09/2016 che legittimava la possibilità di mantenere il CIG del contratto vigente – con rimando alla FAQ A 42 categoria Contratti pubblici – tracciabilità dei flussi finanziari – Sez. A (allegata);

**SI DA ATTO:**

- che per le motivazioni sopra espresse, nella determina n. 29 del 14.09.2016 è stato indicato e mantenuto per il contratto in proroga sino al 15 marzo 2017 con Fastweb, il CIG n. 4874324369 acquisito all'atto dell'adesione alla Convenzione Consip TF4 e mantenuto per i successivi contratti in proroga;
- che il sig. Claudio Di Blasio - nominato nel provvedimento sopra citato Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n.50/2016 - al fine di regolarizzare il pagamento delle fatture alla società Fastweb relative alle utenze per i bimestri da novembre 2016 a marzo 2017, ha richiesto ad ANAC in data 09.02.2017 una rettifica dell'importo (necessario per i maggiori consumi conseguenti alla ulteriore proroga contrattuale) relativo al CIG n. 4874324369 utilizzato per il contratto in attualmente in essere con Fastweb (agli atti del Servizio scrivente);
- che in data 07.03.2017 un operatore ANAC ha contattato telefonicamente il RUP sopra indicato, comunicandogli che la rettifica del CIG n. 4874324369 (e cioè ampliamento dell'importo per maggiori consumi dovuti alla proroga contrattuale con Fastweb) non poteva essere accolta in quanto la Convenzione Consip TF4 risulta ad oggi chiusa e l'aggiudicazione della nuova Convenzione Consip TF5 non è ancora ad oggi definitiva;
- che il CIG n. 4874324369 oggetto di richiesta di rettifica all'ANAC - per quanto sopra esposto - non può più essere utilizzato;

**DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono trascritte.:

1. l'acquisizione a cura del RUP con il sistema SIMOG di un nuovo CIG da utilizzare per il contratto attualmente in proroga con Fastweb (sino al 15 marzo 2017), fermo restando quanto già determinato in termini di spesa nel provvedimento n. 29 del 14.09.2016;
2. che si provvederà a comunicare agli uffici competenti copia del presente atto per i provvedimenti di competenza.

IL DIRETTORE  
Vincenzo Pensa

( f. to )